

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Marche, 9 giugno 2001, n. 736.

*Il segretario comunale, all'atto della ricezione di una lista, non è tenuto a segnalare ai presentatori che la stessa presenta un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dalla legge.*

*Omissis.*

2.1.- Il ricorrente non censura in fatto o in diritto il contenuto del provvedimento di ricsuzione adottato dalla Sottocommissione Elettorale circondariale nel rilievo che ricorreva la fattispecie di cui all'art. 30, lett. e), del D.P.R. n.570 del 1960 (la lista presentava un numero di nominativi inferiore a quello minimo richiesto dalla legge), ma imputa al Segretario comunale d'aver omesso all'atto della presentazione della lista di preavvertirlo e di metterlo in condizione di rimediare all'irregolarità.

La funzione che farebbe capo a detto funzionario di responsabile del procedimento s'esplicherebbe anche in chiave collaborativa con il privato al fine di porre quest'ultimo in condizione di rimuovere difetti ed incompletezze presenti nell'istanza presentata.

La censura non è condivisibile.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 570 del 1960, penultimo ed ultimo comma: "La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale".

In forza di detta norma il Segretario comunale svolge una mera funzione certificativa al fine di mettere la S.E.C. in condizioni d'adottare i provvedimenti di competenza. Tale funzione s'estrinseca nell'attestare l'esatto momento in cui viene presentata la lista dei candidati (giorno ed ora), al fine della verifica della sua tempestività, e nel predisporre una dettagliata ricevuta degli atti presentati che verrà poi trasmessa alla Sottocommissione elettorale.

La figura del responsabile del procedimento, di cui all'art. 4 della L. n. 241 del 1990, è riferibile alla funzione d'amministrazione attiva, consultiva e di controllo e non anche a tutta una serie di atti ed operazioni di tipo neutro, a carattere strumentale (quali: notificazioni, pubblicazioni, registrazioni, certificazioni e simili), da assumere in posizione di terzietà dal singolo funzionario, nel caso che ricorre, a ciò deputato da una specifica norma di legge. Né rileva l'esistenza di una circolare del 1995, diretta agli Uffici comunali, con la quale il Ministero dell'Interno rivolge una raccomandazione ("È, tuttavia, raccomandabile ...") acchè "il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere".

L'interpretazione data all'art. 28 del D.P.R. n. 570 del 1960 dal Ministero non obbliga questo Giudice, né l'atto appare aver contenuto iussivo nei confronti dei destinatari, prospettando l'opportunità d'attenersi ad un determinato comportamento.

La mancata indicazione del termine entro cui ricorrere e l'Autorità a cui rivolgersi non determina l'invalidità del provvedimento impugnato, ma avrebbe comportato una dichiarazione di riammissione nei termini nell'ipotesi, che qui non è dato riscontrare, di un tardivo deposito del gravame.

*Omissis.*